

Ai Sigg. Geologi della Toscana

LL.SS

Firenze, 23 dicembre 2002

prot. 477/RC/vdo

Carissimi colleghi,

questo Consiglio ha, purtroppo, rilevato che, in non pochi casi, la costituzione di società per l'esercizio in forma associata della professione non viene in alcun modo notificata all'Ordine.

Si ricorda che l'obbligo di notificazione, che comporta la trasmissione all'Ordine di copia autentica dell'atto costitutivo, è prescritto dall'art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1815. L'inosservanza dell'obbligo è sanzionata ai sensi dell'art. 7 della stessa legge. Peraltro l'obbligatorietà della notificazione emerge anche dalle disposizioni del Codice deontologico approvato con deliberazione 121/97 del Consiglio Nazionale dei Geologi. Ne deriva quindi che l'omessa notificazione rappresenta anche illecito disciplinare.

Pertanto, ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate nonché del vigente codice, si raccomanda agli iscritti di notificare prontamente a questo Ordine l'eventuale costituzione di società e/o associazioni tra professionisti mediante trasmissione di copia autentica dell'atto costitutivo. Analoga comunicazione dovrà pervenire all'Ordine in ipotesi di modifica e/o scioglimento di società e/o associazioni già costituite.

Cordiali saluti

Il Presidente

dott. geol. Vittorio d'Oriano